

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRD
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO **Dipartimento Certificazione e Ispezione**
Circolare tecnica DC N° 12/2024 - Disposizioni in merito all'avvio dell'accREDITAMENTO, in ambito PRD, dello schema di certificazione Europrivacy™/®

Il presente documento annulla e sostituisce quanto disposto con Circolare DC n. 12/2023

INTRODUZIONE

Lo schema di certificazione Europrivacy™/® è stato sviluppato dal Centro europeo per la certificazione e la privacy (ECCP) in Lussemburgo e dal proprio Comitato internazionale di esperti in protezione dei dati attraverso il programma di ricerca europeo Horizon 2020.

Lo schema Europrivacy™/® è stato approvato quale European Data Protection Seal dall'European Data Protection Board (EDPB) con il Parere 28/2022 del 10.10.2022 ai sensi degli artt. 42(5) e 70(1)(o) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD). Nella seduta dell'EA HHC del 6 e 7 marzo u.s., lo schema è stato valutato positivamente e, pertanto, ritenuto accreditabile da EA.

La certificazione è applicabile negli stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE) e garantisce il rispetto dei requisiti dello schema in applicazione del RGPD nonché delle normative vigenti nel singolo Stato membro con riguardo agli specifici trattamenti.

CONTESTO NORMATIVO

Oltre allo schema Europrivacy™/® che può essere usato per la certificazione ai sensi dell'articolo 42 del RGPD, si richiamano altri riferimenti normativi, applicabili a livello nazionale e unionale, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo¹:

- D.lgs. 196/2003, per come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018 (di seguito Codice in materia di protezione dei dati personali);
- Direttiva 2002/58/CE;

¹ Si veda anche il sito <https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/certificazione-e-accreditamento>

- Provvedimenti generali Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD);
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015;
- UNI EN ISO 19011:2018;
- Regolamento CE n. 765/2008 e s.m.i.;
- Linee Guida EDPB pertinenti (es.: n. 1/2018 e relativo Addendum, n. 4/2018, 7/2022, etc);
- Parere EDPB n. 28/2020 di approvazione dello schema di certificazione Europrivacy™/®.

REGOLE PER LA CERTIFICAZIONE

Si rimanda alle prescrizioni contenute nel regolamento di schema proprietario Europrivacy™/®. Tutte le prescrizioni sono da considerarsi vincolanti per la gestione dei singoli processi di certificazione. Le informazioni sul meccanismo di certificazione Europrivacy sono disponibili al seguente indirizzo sito <https://europrivacy.com>. Lo schema stesso e la sua documentazione sono disponibili all'indirizzo <https://community.europrivacy.com>. Per le attività di formazione sullo schema sono disponibili informazioni all'indirizzo <https://academy.europrivacy.com>.

REGOLE PER L'ACCREDITAMENTO

Requisiti strutturali dell'OdC	<p>Oltre a quanto già stabilito dalla norma ISO/IEC 17065:2012, l'OdC, con sede in Italia, deve assicurare la sussistenza dei "Requisiti aggiuntivi di accreditamento degli organismi di certificazione" (di seguito "requisiti aggiuntivi") approvati con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 148 del 29 luglio 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 12 agosto 2020) ai sensi degli artt. 43(3) e 64(1)(c) del RGPD. L'OdC deve pertanto avere sede nello Stato Italiano e deliberare le certificazioni all'interno dello Stato Italiano.</p> <p>In tutti gli altri casi si resta in attesa di disposizioni successive che potranno pervenire da EA o dalle competenti Autorità.</p> <p>In applicazione del requisito 12, par. 1.3, della Linea Guida EDPB 7/2022, si ricorda che l'OdC deve avere sede in uno stato membro del SEE.</p>
Uso di Marchi permanenti	<p>È fatto obbligo dell'uso dei seguenti marchi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • marchio di certificazione Europrivacy™/® come prescritto dallo schema a cui si fa espresso rinvio per tutti gli usi consentiti e prescritti; • marchio ACCREDIA come prescritto dal Regolamento RG-09.
Processo di Accredimento	<p>Le certificazioni in accordo allo schema Europrivacy™/® devono essere rilasciate da OdC accreditati secondo i requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17065:2012 e dei requisiti aggiuntivi applicabili (es.: Delibera n. 148/2020 del Garante).</p> <p>Fatto salvo quanto disposto nel Regolamento RG-01 §1.5.1.6.1, ACCREDIA si riserva di informare i soggetti accreditati in merito</p>

agli aggiornamenti significativi apportati dallo SO allo schema di certificazione e l'eventuale avvio di regimi transitori.

Nel caso in cui l'OdC possieda già accreditamenti rilasciati da altri Enti di Accredimento, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA/IAF MLA applicabili.

Obbligo di trasmissione e aggiornamento delle informazioni concernenti le certificazioni

Oltre a quanto stabilito dallo Scheme Owner² in materia di informazioni sui certificati rilasciati, ACCREDIA provvederà ad attivare una specifica sezione sulla Banca dati pubblica delle certificazioni rilasciate dagli OdC accreditati al fine di garantire la trasparenza delle certificazioni rilasciate. Per le prescrizioni applicabili agli OdC si rimanda al Regolamento RG-01 §1.10.7. Gli OdC dovranno rendere disponibili fin da subito le informazioni sui certificati rilasciati tramite la Banca dati Accredia, ovvero entro 30 gg dal rilascio. Le informazioni relative alle a sospensioni, revoche e estensioni/riduzioni di scopo dovranno essere trasmesse mensilmente ad ACCREDIA attraverso la casella milano@accredia.it indicando nell'oggetto "*Dati Certificazioni Europrivacy - Nome CAB - mese xx anno yy*". Tali informazioni saranno rese disponibili, su richiesta, alle rispettive SA.

ITER DI ACCREDITAMENTO

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Restano invariati i requisiti previsti dal RG-01 ed RG-01-03 per la concessione dell'accREDITAMENTO ed estensione, integrati dalle seguenti regole. Si segnala che, essendo in vigore una specifica convenzione tra Accredia ed il Garante per la protezione dei dati personali, è possibile che al team di verifica ispettiva possa prendere parte anche personale incaricato dal Garante.

A	OdC già accreditato per lo schema ISO/IEC 17065:2012	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 g/u (da svolgersi, almeno in parte, in modalità sincrona da remoto);• 1 (una) Verifica in sede di durata di 2 g/u + 1 g/u rapportazione. Durante la verifica saranno valutate le competenze dell'OdC in ambito ISO/IEC 17065 e il possesso requisiti aggiuntivi applicabili;• 1 (una) Verifica in accompagnamento di durata adeguata a coprire l'analisi degli elementi salienti del processo di audit condotto dal CAB, la cui durata sarà valutata in funzione delle informazioni riportate nel programma e nel piano di verifica predisposti dal CAB. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'adeguatezza del campione (per audit di lunga durata),
----------	--	---

² Si veda EC-CS.1 § 9.7

		l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO.
B	OdC non ancora accreditato ISO/IEC 17065:2012 ma accreditato per altri schemi di accREDITAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 g/u (da svolgersi, almeno in parte, in modalità sincrona da remoto); • 1 (una) Verifica in sede di durata di 3 g/u + 1 g/u rapportazione. Durante la verifica saranno valutate le competenze dell'OdC in ambito ISO/IEC 17065 e il possesso requisiti aggiuntivi applicabili; • 1 (una) Verifica in accompagnamento di durata adeguata a coprire l'analisi degli elementi salienti del processo di audit condotto dal CAB, la cui durata sarà valutata in funzione delle informazioni riportate nel programma e nel piano di verifica predisposti dal CAB. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'adeguatezza del campione (per audit di lunga durata), l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO.
C	OdC non ancora accreditato in nessuno schema	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 g/u (da svolgersi, almeno in parte, in modalità sincrona da remoto); • 1 (una) Verifica in sede di durata di 4 g/u + 1 g/u rapportazione. Durante la verifica saranno valutate le competenze dell'OdC in ambito ISO/IEC 17065 e il possesso requisiti aggiuntivi applicabili; • 1 (una) Verifica in accompagnamento di durata adeguata a coprire l'analisi degli elementi salienti del processo di audit condotto dal CAB, la cui durata sarà valutata in funzione delle informazioni riportate nel programma e nel piano di verifica predisposti dal CAB. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'adeguatezza del campione (per audit di lunga durata), l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AD ACCREDIA PER L'ESAME DOCUMENTALE

Oltre alla documentazione richiesta dalla modulistica DA-00 e DA-01, pubblicamente disponibile sul portale web di Accredia, si richiede copia di:

1. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'OdC in merito all'accettazione di tutti gli obblighi previsti dai requisiti aggiuntivi con particolare riferimento all'impegno formale di osservare ogni normativa applicabile allo svolgimento delle funzioni dell'OdC e, in particolare, le disposizioni rilevanti del RGPD e del Codice in materia di protezione dei dati personali, incluso l'obbligo di informare ACCREDIA e il Garante di ogni modifica significativa della situazione di fatto o di diritto dell'OdC con particolare riferimento ai requisiti relativi a responsabilità, imparzialità, capacità finanziaria, riservatezza, trasparenza, competenza, rapida ed efficace risposta ai reclami";

2. documentazione comprovante il soddisfacimento dei requisiti aggiuntivi di cui sopra ivi incluse:

- a) procedure/istruzioni per l'iter di certificazione e la conduzione degli audit predisposte dall'OdC per il Gruppo di audit;
- b) procedure/regolamenti contrattuali applicabili al processo di certificazione;
- c) curricula dei Valutatori, Esperti Tecnici, Decision Maker e relativa procedura di qualifica;
- d) template del rapporto di audit e relative check list;
- e) template del certificato di conformità.

3. elenco degli eventuali audit già condotti fuori accreditamento (ove applicabile).

MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Trattandosi di schema ad alta complessità, ACCREDIA effettuerà una verifica di mantenimento annuale presso la sede dell'OdC. Le verifiche di mantenimento condotte da ACCREDIA tengono conto dei seguenti criteri:

<i>Certificati emessi dall'OdC</i>	<i>Durata Verifica in sede</i>	<i>VA nel ciclo di accreditamento</i>
Fino a 10	2 g/u	1
Da 10 fino a 30	2,5 g/u	2
Da 30 fino a 100	3 g/u	3
Oltre 100	4 g/u	4

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione